

## REDDITO DI INCLUSIONE

### CHE COS'È E COME FUNZIONA

Il Reddito di Inclusione (Rel) è una misura nazionale di contrasto alla povertà. Il Rel si compone di due parti:

1. un **beneficio economico**, erogato mensilmente attraverso una Carta di pagamento elettronica (Carta Rel)
2. un **progetto personalizzato** di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di povertà.

Il beneficio è concesso per un **periodo massimo di 18 mesi**, trascorsi i quali non può essere rinnovato se non sono trascorsi almeno 6 mesi. Si precisa che dalla predetta durata massima del Rel devono essere, comunque, sottratte le mensilità di Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA), eventualmente già erogate al nucleo familiare.

Il **progetto viene predisposto con la regia dei servizi sociali del Comune**, che operano in rete con gli altri servizi territoriali (es. centri per l'impiego, ASL, scuole, etc.), nonché con soggetti privati attivi nell'ambito degli interventi di contrasto alla povertà, con particolare riferimento agli enti no profit. Il **progetto coinvolge tutti i componenti del nucleo familiare** e prevede l'identificazione degli **obiettivi** che si intendono raggiungere, dei **sostegni** di cui il nucleo necessita, degli **impegni** da parte dei componenti il nucleo a svolgere specifiche attività (es. attivazione lavorativa, frequenza scolastica, tutela della salute, etc.). Il progetto è definito sulla base di una valutazione globale delle problematiche e dei bisogni da parte dei servizi, insieme al nucleo.

Il Rel **nel 2018** sarà erogato ai nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:

- ✓ **requisiti familiari**  
presenza di una delle seguenti condizioni: un componente di minore età; una persona con disabilità e almeno un suo genitore o tutore; una donna in stato di gravidanza; un componente che abbia compiuto 55 anni con specifici requisiti di disoccupazione;
- ✓ **requisiti economici**  
il nucleo familiare deve essere in possesso congiuntamente di:
  - un valore ISEE in corso di validità non superiore a **6 mila euro**
  - un valore ISRE ai fini Rel (l'indicatore reddituale dell'ISEE diviso la scala di equivalenza, al netto delle maggiorazioni) non superiore a **3 mila euro**
  - un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a **20 mila euro**
  - un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti, etc.) non superiore a **10 mila euro** (ridotto a **8 mila euro** per due persone e a **6 mila euro** per la persona sola).

Per accedere al Rel è, inoltre, necessario che ciascun componente il nucleo:

- ✓ non percepisca già prestazioni di assicurazione sociale per l'impiego (NASpl) o altri ammortizzatori sociali di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria
- ✓ non possieda autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità)
- ✓ non possieda imbarcazioni da diporto.

Il soddisfacimento dei requisiti non dà necessariamente diritto al beneficio economico, la cui effettiva erogazione dipende anche dall'eventuale fruizione di altri trattamenti assistenziali (esclusi comunque quelli non sottoposti ad una valutazione della condizione economica, come ad esempio l'indennità di accompagnamento) e dalla condizione reddituale rappresentata dall'**indicatore della situazione reddituale (ISR)**, al netto dei trattamenti assistenziali in esso considerati. Si ricorda che, in via generale, l'indicatore della situazione reddituale (ISR) viene calcolato sottraendo ai redditi le spese per l'affitto (fino ad un massimo di 7 mila euro, incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo) e il 20% del reddito da lavoro dipendente (fino ad un massimo di 3 mila euro). L'ammontare del beneficio economico viene, quindi, determinato integrando fino ad una data soglia **le risorse a disposizione delle famiglie**. Per determinarne l'ammontare, bisogna, pertanto, sottrarre dalla soglia i trattamenti che si percepiscono e l'ISR come sopra specificato.

La soglia è pari a 3 mila euro, ma in sede di prima applicazione viene coperta solo al 75%. Pertanto, inizialmente, la soglia con cui confrontare le risorse economiche del nucleo familiare è pari per un singolo a 2.250 euro (il 75% di 3 mila euro) e cresce in ragione della numerosità familiare (viene infatti riparametrata per mezzo della scala di equivalenza dell'ISEE), come indicato nella tabella seguente (il massimo è fissato dall'ammontare annuo dell'assegno sociale mensilizzato).

Numero componenti	Soglia di riferimento in sede di prima applicazione	Beneficio massimo mensile
1	€ 2.250,00	€ 187,50
2	€ 3.532,50	€ 294,38
3	€ 4.590,00	€ 382,50
4	€ 5.535,00	€ 461,25
5 o più	€ 5.824,80	€ 485,40

**Nota bene:** il beneficio viene riconosciuto nella misura massima ai soli nuclei familiari privi di trattamenti assistenziali e con ISR nullo, mentre per i restanti nuclei integra le risorse economiche del nucleo familiare fino alla soglia, come sopra specificato.

Si precisa che la valutazione delle condizioni economiche del nucleo familiare deve essere aggiornata se uno o più membri del nucleo familiare dovessero svolgere attività lavorativa non presente per l'intera annualità nella dichiarazione ISEE in corso di validità utilizzata per l'accesso al Rel (ad es. attività lavorativa avviata l'anno precedente a quello in cui si fa richiesta del Rel). A tal fine, nella situazione sopra descritta dovrà essere compilata la sezione Rel – Com della presente domanda.

In caso di variazione della situazione lavorativa nel corso dell'erogazione del Rel, riguardante uno o più componenti del nucleo familiare, dovrà essere compilato il modello Rel – Com, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, pena decadenza dal beneficio.

Il modello Rel – Com deve essere compilato anche in caso di svolgimento di attività lavorativa dichiarata in sede di presentazione della domanda di Rel, che si protragga nel corso dell'anno solare successivo. In tale ipotesi, il modello va compilato entro il mese di gennaio.

Si ricorda che per fruire del beneficio economico del Rel occorre essere sempre in possesso di una attestazione ISEE in corso di validità. Quindi, coloro che presentano la domanda di Rel, a far data dal 1° gennaio 2018 (in erogazione a decorrere da febbraio), devono essere in possesso, all'atto della presentazione della domanda, dell'attestazione ISEE 2018. Coloro che presentano la domanda di Rel nel mese di dicembre 2017 devono aggiornare la DSU per ISEE 2018 entro il termine del mese di marzo 2018, al fine di evitare la sospensione del beneficio. In caso di dichiarazione ISEE con omissioni o difformità, l'INPS si avvarrà della facoltà di richiedere i documenti giustificativi delle predette omissioni o difformità, da presentare entro 30 giorni dalla richiesta, pena reiezione della domanda o decadenza dal beneficio.

Coloro che sono percettori di SIA e non ne hanno goduto per l'intera durata (12 mesi) possono presentare domanda di Rel. Tale domanda vale come richiesta di trasformazione del SIA in Rel (è fatto salvo il beneficio economico maggiore).

Per approfondimenti: [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it); [www.inps.it](http://www.inps.it).

## **Reddito di Inclusione (Rel) - Comunicazione degli eventi che hanno effetto sul pagamento**

**(in caso di variazioni riguardanti più componenti del nucleo familiare, occorre compilare un modulo per ciascuna variazione)**

### ● **Modalità di compilazione**

Il Rel è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, nel rispetto dei parametri relativi alla condizione di bisogno del nucleo del richiedente la prestazione.

La presente sezione andrà compilata contestualmente alla presentazione della domanda di Rel, qualora nel quadro D sia stata selezionata l'opzione "uno o più componenti del nucleo familiare svolgono attività lavorativa, avviata successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento dei redditi dichiarati in ISEE".

Ad esempio, nel caso in cui la condizione di bisogno sia attestata tramite l'ISEE 2017, la presente sezione dovrà essere compilata laddove l'attività sia iniziata dopo il 1° gennaio 2015; ugualmente, in caso di condizione di bisogno attestata tramite l'ISEE 2018, la presente sezione dovrà essere compilata qualora l'attività sia iniziata dopo il 1° gennaio 2016.

Si precisa che, ai fini della compilazione del presente modulo, per reddito previsto si intende il reddito lordo che si prevede di percepire nell'anno solare di svolgimento dell'attività lavorativa, calcolato rapportando la retribuzione mensile al periodo in cui si prevede di lavorare.

Si rappresenta, infine, che se l'attività lavorativa comunicata tramite la presente sezione Rel-Com si protrae oltre l'anno solare di presentazione della domanda, dovrà essere presentato il modello Rel-Com, entro il mese di gennaio.

I dati contenuti nella presente sezione saranno utilizzati al fine di aggiornare gli indicatori ISEE e ISRE a fini Rel, per permettere la verifica del diritto alla prestazione e la determinazione dell'importo del beneficio.

## Reddito di Inclusione (Rel) - Comunicazione degli eventi che hanno effetto sul pagamento - 1/2

(in caso di variazioni riguardanti più componenti del nucleo familiare, occorre compilare un modulo per ciascuna variazione)

ALL'UFFICIO INPS DI \_\_\_\_\_

CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE IL Rel \_\_\_\_\_

### Dati identificativi del soggetto dichiarante in qualità di richiedente il Rel o appartenente al suo nucleo familiare

Io sottoscritto/a

COGNOME \_\_\_\_\_ NOME \_\_\_\_\_

CODICE FISCALE \_\_\_\_\_ NATO/A IL GG/MM/AAAA \_\_\_\_\_

A \_\_\_\_\_ PROV. \_\_\_\_\_ STATO \_\_\_\_\_

CITTADINANZA \_\_\_\_\_

RESIDENTE\* \_\_\_\_\_ PROV. \_\_\_\_\_ STATO \_\_\_\_\_

INDIRIZZO \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

TELEFONO\*\* \_\_\_\_\_ CELLULARE\*\* \_\_\_\_\_

INDIRIZZO E-MAIL\*\*\* \_\_\_\_\_

**Consapevole delle conseguenze previste per chi rende dichiarazioni false (artt. 48, 73, 75 e 76 D.P.R. 445/2000)**

### Dichiaro all'atto della presentazione della domanda di Rel:

di svolgere un'attività di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a far data dal \_\_\_\_\_, con un reddito previsto per l'anno in corso pari ad euro \_\_\_\_\_

l'attività è svolta  in Italia  all'Estero

presso il Datore di Lavoro \_\_\_\_\_

di aver iniziato un'attività di lavoro subordinato a tempo determinato, anche di lavoro intermittente, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, con un reddito previsto per l'anno in corso pari ad euro \_\_\_\_\_

(se l'attività si protrae oltre il termine del corrente anno solare, indicare comunque come termine conclusivo il 31 dicembre)

l'attività è svolta  in Italia  all'Estero

presso il Datore di Lavoro \_\_\_\_\_

\* Qualora la residenza e il domicilio dell'utente non coincidano, dovrà essere indicato il domicilio dell'utente.

\*\* Fornire obbligatoriamente almeno uno dei due dati. Il numero di cellulare, in particolare, potrà essere utilizzato dall'INPS per comunicazioni automatiche tramite SMS inerenti alla domanda di prestazione.

\*\*\* Dato facoltativo (l'inserimento dell'indirizzo e-mail potrà essere utilizzato per comunicazioni inerenti la domanda di prestazione).



## Reddito di Inclusione (Rel) - Comunicazione degli eventi che hanno effetto sul pagamento - 2/2

- di svolgere attività lavorativa in forma autonoma o di aver avviato una attività di impresa individuale, a far data dal \_\_\_\_\_, dalla quale deriva un reddito previsto per l'anno in corso pari ad euro \_\_\_\_\_  
l'attività è svolta  in Italia  all'Estero
- di aver iniziato attività lavorativa in forma parasubordinata, a far data dal \_\_\_\_\_, dalla quale deriva un reddito previsto per l'anno in corso pari ad euro \_\_\_\_\_  
l'attività è svolta  in Italia  all'Estero
- di aver iniziato attività di lavoro accessorio, a far data dal \_\_\_\_\_, dalla quale deriva un reddito previsto per l'anno in corso pari ad euro \_\_\_\_\_  
l'attività è svolta  in Italia  all'Estero

Le informazioni reddituali del nucleo familiare percettore di Rel valide ai fini ISEE sono valorizzate per la verifica della permanenza del requisito della condizione economica di bisogno e per la determinazione dell'ammontare del beneficio.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

### ● Dichiarazione di responsabilità

Dichiaro che tutte le notizie da me fornite in questo modulo ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 rispondono a verità e sono consapevole delle conseguenze previste per chi rende dichiarazioni false (artt. 48, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000).

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

## Informativa sul trattamento dei dati personali

(Art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”)

L'Inps con sede in Roma, via Ciriaco De Mita, 21, in qualità di Titolare del trattamento, la informa che tutti i dati personali che la riguardano, compresi quelli sensibili e giudiziari, raccolti attraverso la compilazione del presente modulo, saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d'ora in avanti “Codice”), da altre leggi e da regolamenti, al fine di definire l'istanza e svolgere le eventuali altre funzioni istituzionali ad essa connesse. Il trattamento dei dati avverrà, anche con l'utilizzo di strumenti elettronici, ad opera di dipendenti dell'Istituto opportunamente incaricati ed istruiti, secondo logiche strettamente correlate alle finalità per le quali sono raccolti. I suoi dati personali potranno essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche o a privati soltanto alle condizioni previste dal Codice e solo eccezionalmente potranno essere conosciuti da altri soggetti, che forniscono servizi per conto dell'Inps e operano in qualità di Responsabili per il trattamento dei dati personali designati dall'Istituto. Il conferimento dei dati non contrassegnati con un asterisco è obbligatorio e la mancata fornitura potrà comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei procedimenti che la riguardano. L'Inps la informa, infine, che può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del Codice, rivolgendosi direttamente al direttore della struttura territorialmente competente all'istruttoria della presente domanda; se si tratta di un'agenzia, l'istanza deve essere presentata al direttore provinciale, anche per il tramite dell'agenzia stessa.